

## **2 Gallerie in progettazione: approvazione dei progetti**

### **2.1 Generalità**

Per le gallerie di cui all'art. 2 del decreto, si applicano le procedure descritte nel presente capitolo. Per le gallerie che ricadono nel campo di applicazione del presente capitolo, il Gestore dell'Infrastruttura fornisce al progettista incaricato le specifiche tecniche relative ai requisiti prestazionali richiesti all'allegato II, sulla base di quanto previsto nell'allegato III, nonché ogni altra utile indicazione per elaborare lo specifico progetto per la messa in sicurezza della galleria.

### **2.2 Gallerie per le quali i requisiti minimi sono sufficienti**

Per le gallerie per le quali i requisiti minimi risultino sufficienti a garantire gli obiettivi di sicurezza, come indicati nell'allegato III del presente Decreto, il Gestore dell'Infrastruttura deve formalmente inviare una comunicazione al Ministero, unitamente agli elaborati progettuali ed alla documentazione di sicurezza approvati dallo stesso Gestore.

### **2.3 Gallerie per le quali i requisiti minimi non sono sufficienti**

Per le gallerie per le quali i requisiti minimi non risultino sufficienti, secondo quanto indicato nell'allegato III del presente Decreto, si applicano le procedure di seguito indicate.

Il Gestore dell'Infrastruttura deve inviare al Ministero gli elaborati progettuali e la documentazione di sicurezza di cui al cap. 7, ai fini del parere di conformità di cui all'art. 9 del presente Decreto.

Il progetto deve contenere tutte le misure di sicurezza adottate (requisiti minimi ed integrativi) di cui all'allegato II, o ulteriori requisiti di sicurezza, anche di tipo innovativo, che consentano di rispettare l'obiettivo di sicurezza di cui all'allegato III.

In presenza di più gallerie, nell'ambito della stessa linea ferroviaria, il Gestore dell'Infrastruttura può presentare una relazione unica in cui vengano chiaramente identificate le diverse gallerie e le misure di sicurezza previste per ciascuna di esse.

Il Ministero emette il proprio parere di conformità con eventuali prescrizioni, in relazione alla documentazione di sicurezza del progetto della galleria, entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

La Commissione di Sicurezza provvede, poi, ad inviare il proprio parere al Ministero.

Il Gestore dell'Infrastruttura acquisito il parere, ottempera alle prescrizioni ivi contenute, presentando il progetto di adeguamento, entro e non oltre 90 giorni.

La Commissione si esprime su tale adeguamento con le modalità precedentemente esposte.